

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE METTIAMOCI ALL'OPERA

Titolo I Costituzione e scopi

Art. 1

E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione Culturale denominata "Associazione Culturale Mettiamoci all'Opera". L'Associazione ha sede in Prato presso l'abitazione del Presidente in carica o in altro luogo indicato dallo stesso.

Art. 2

L'Associazione è libera, apolitica e apartitica e non ha scopo di lucro, avendo esclusivamente finalità di promozione ed incentivazione della cultura, in particolar modo della musica classica e dell'opera lirica.

In particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

- a) stimolare e sviluppare l'associazionismo di tutti gli appassionati dell'opera lirica attraverso la diffusione e la promozione della cultura musicale, con particolare riferimento al canto lirico in tutte le sue espressioni e manifestazioni;
- b) organizzare e/o promuovere, anche per conto terzi, opere liriche, concerti, spettacoli e manifestazioni musicali, culturali, ricreative, rassegne, festival, corsi, concorsi, stage, masterclass, audizioni, premi, saggi e ogni altra forma di diffusione della cultura musicale;
- c) promuovere manifestazioni, concerti, spettacoli, stagioni e produzioni liriche, audizioni, corsi, masterclass, seminari, stage, eccetera realizzati da teatri, scuole di musica, conservatori, associazioni musicali e non, insegnanti, artisti, cantanti, enti pubblici e privati e in generale tutte le figure legate al mondo della musica, favorendo in particolare l'attività dei soci e valorizzandone la professionalità artistica e l'immagine;
- d) partecipare a spettacoli, concerti, stagioni e produzioni liriche, audizioni, corsi, masterclass, seminari, stage, eccetera stipulando accordi che prevedano condizioni agevolate per i soci con gli enti che li organizzano quali teatri, scuole di musica, conservatori, associazioni musicali e non, insegnanti, artisti, cantanti, enti pubblici e privati eccetera.

Per il raggiungimento delle anzidette finalità, nonché per la diffusione e la divulgazione delle sue attività, l'Associazione potrà:

- servirsi del lavoro, anche retribuito, di persone esterne all'Associazione quali, in particolare, artisti, esperti o altro personale specializzato;
- instaurare rapporti collaborativi e/o coadiuvanti con enti pubblici e privati aventi analoghe finalità;
- curare la gestione di siti web, nonché la redazione, pubblicazione e diffusione di trattati, libere pubblicazioni, periodici, riviste, giornali, bollettini, notiziari, testi musicali, opere, libri, materiale audiovisivo, informatico e fonografico;
- esercitare, in via del tutto marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso l'Associazione dovrà osservare le norme amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione potrà chiedere ed accettare contributi, finanziamenti e prestiti, aprire conti correnti bancari e postali con firma di traenza del solo Presidente o di un eventuale procuratore da questi designato.

Art. 3

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 4

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che abbiano interesse al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e che presentino domanda di iscrizione nei modi previsti dal presente statuto.

Art. 5

I soci si dividono in: Soci Fondatori, Soci Ordinari e Soci Sostenitori.

Sono soci Fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

Sono Soci Ordinari tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, sostenendone le attività tramite il versamento della quota associativa.

Sono Soci Sostenitori coloro che desiderano provvedere a versamenti ulteriori alla quota associativa, in segno tangibile di appoggio alle iniziative ed all'attività dell'Associazione.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione. Le norme dell'Associazione sono ispirate a principi di democrazie e uguaglianza pertanto ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione ed è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. Tutti i soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo. In particolare, tali soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e degli eventuali regolamenti e per la elezione degli organi sociali.

Per aderire all'Associazione occorre avanzare domanda scritta e firmata, indirizzata al Presidente, consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta, e-mail o fax. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello statuto sociale e la disciplina relativa, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

Il Presidente sottoporrà la domanda all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere entro trenta giorni dal suo ricevimento. Nel caso di diniego, motivato, l'interessato può proporre appello in Assemblea.

Art. 6

Il Consiglio Direttivo stabilisce la misura della quota associativa annuale.

Art. 7

Ogni socio può, in ogni momento, esercitare il diritto di recesso, previa comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo a mezzo lettera raccomandata; tale diritto ha effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

Il recesso del socio non comporta alcun onere per l'Associazione in quanto il socio uscente non ha alcun diritto di liquidazione della propria quota associativa o dei versamenti a qualsiasi titolo effettuati.

La qualità di socio si perde:

a) per mancato pagamento della quota associativa, dopo che il Consiglio Direttivo ne abbia ripetutamente sollecitato al pagamento;

b) per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione. L'associato escluso può proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa e il socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche.

Art. 8

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. È garantita l'uniformità del rapporto e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Titolo II

Organi dell'associazione

Art. 9

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

L'elezione degli organi amministrativi non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

Tutti i soci in regola con gli obblighi imposti dall'Associazione - ed in particolare con il versamento delle quote associative - possono partecipare all'Assemblea generale.

Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare all'Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata; la delega può essere conferita solo ad altro socio.

Sono ammesse al massimo due deleghe per socio. È garantita l'osservanza del principio del voto singolo.

Anche gli Enti hanno diritto ad un voto in Assemblea. È escluso il voto per corrispondenza.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dell'assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Ciascun socio ha diritto di prendere visione dei verbali delle assemblee.

Art. 11

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Sono inoltre di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- la elezione degli organi sociali;
- le linee di programma delle attività sociali;
- l'approvazione degli eventuali regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
- la decisione in merito al termine di pagamento della quota associativa;
- la deliberazione sull'eventuale destinazione degli utili, di fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'Associazione, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
- la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea si riunirà ogni qualvolta sarà convocata dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero su domanda motivata e sottoscritta da almeno un decimo dei soci.

La convocazione deve pervenire ai soci, a mezzo posta, e-mail o fax, almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea e deve indicare il luogo, il giorno e l'ora, sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione deve seguire di almeno un'ora quella di prima convocazione.

Art. 12

Salvo che non sia diversamente stabilito da norme di legge o del presente statuto, le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per alzata di mano oppure per appello nominale.

Si voterà a scrutinio segreto quando ne faccia domanda uno o più soci presenti.

Art. 13

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

In caso di modifiche statutarie, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti dei soci e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è richiesta la presenza di almeno la metà degli associati, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 14

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da tre (3) a sette (7) membri eletti dall'Assemblea ordinaria.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso assenza o impedimento.

Il Tesoriere coadiuva il Presidente nell'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quanto altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per tre (3) anni e sono rieleggibili.

Art. 15

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

- a) la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, in base alle linee direttive ricevute dall'Assemblea;
- b) la nomina, al suo interno, del Vice Presidente, del Tesoriere e del Segretario;
- c) il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi;
- d) la delibera sull'ammissione di nuovi soci;
- e) la delibera sull'esclusione degli associati;
- f) la redazione annuale del bilancio consuntivo;
- g) la predisposizione dello schema di bilancio preventivo e del programma dell'attività sociale per portarli in approvazione all'assemblea;
- h) la predisposizione dello schema del bilancio consuntivo e della relazione di accompagnamento per portarli in approvazione all'assemblea;
- i) la delibera su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione.

La carica di consigliere non prevede alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate, entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 16

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta questi lo ritenga necessario e comunque almeno due volte all'anno, oppure ne sia fatta richiesta motivata da almeno 2 (due) consiglieri.

La convocazione è fatta mediante lettera, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno, spedita a tutti i consiglieri a mezzo posta, e-mail o fax almeno otto giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Art. 18

Il Presidente, eletto direttamente dall'Assemblea, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto.

Titolo III

Patrimonio sociale

Art. 19

L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- a) dalle quote associative versate annualmente dagli associati;
- b) dai contributi e da ogni altra elargizione, in beni e in denaro, ordinaria e straordinaria fatta a favore dell'Associazione, nonché da lasciti, donazioni, eredità che eventualmente dovessero pervenire all'Associazione;
- c) dagli introiti di manifestazioni e attività culturali/didattiche organizzate e/o promosse dall'Associazione.

Art. 20

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del rendiconto economico e finanziario che dovrà essere approvato dall'Assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 21

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Titolo IV

Scioglimento dell'Associazione e disposizioni finali

Art. 22

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe, o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 23

Per quanto non espressamente previsto dalle norme del presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.